



KANZLEI AUSSERHOFER

TEMI SOTTO LALENTE

Economia & tributi

Introduzione del regime IVA di "split payment" 2

I contenuti della presente circolare sono meramente a titolo informativo e non rappresentano una consulenza di natura fiscale o giuridica. Per le informazioni fornite non si assumono alcune responsabilità.



ECONOMIA & TRIBUTI

INTRODUZIONE DEL REGIME IVA DI “SPLIT PAYMENT”

PREMESSA

La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), inserendo l'art. 17-ter nel DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo impositivo ai fini IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Lo speciale meccanismo, denominato “scissione dei pagamenti” o “split payment”, prevede l'assolvimento dell'imposta in capo alla Pubblica Amministrazione destinataria della cessione di beni o della prestazione di servizio.

Al fornitore della Pubblica Amministrazione sarà liquidato il solo corrispettivo dell'operazione, mentre l'IVA sarà versata direttamente all'Erario.

AMBITO OGGETTIVO

Il regime di “split payment” si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad esclusione delle operazioni:

- assoggettate al “reverse charge”, sia interno sia esterno;
- oppure i cui corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte, sia a titolo di imposta che a titolo di acconto.

Sono assoggettate al “reverse charge” interno le sole operazioni (es. servizi di pulizia relativi ed edifici, cessioni di personal computer e laptop) rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che agiscono nell'ambito di attività commerciali. Le medesime operazioni, se rese “nell'ambito di attività di pubblica autorità”, sono assoggettate allo “split payment”.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il regime di “split payment” non si applica con riferimento alle operazioni assoggettate a regimi IVA speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. È il caso, ad esempio, dei regimi IVA con assolvimento dell'IVA all'origine (ad esempio, il regime speciale dell'editoria e il regime speciale delle agenzie di viaggio).



AMBITO SOGGETTIVO

Il regime di “split payment” si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese da ogni soggetto passivo IVA, nei confronti:

- dello Stato e organi dello Stato (p.e. regione, provincia, comune,...);
- degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000;
- delle Camere di Commercio;
- degli istituti universitari;
- delle aziende sanitarie locali;
- degli enti ospedalieri;
- degli enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;
- degli enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- degli enti pubblici di previdenza.

DECORRENZA

Le disposizioni in esame trovano applicazione a partire dall'1.1.2015. Nello specifico, il nuovo regime si applica con riferimento alle operazioni per le quali:

- è stata emessa fattura a partire dall'1.1.2015;
- l'esigibilità dell'IVA si realizza a partire dall'1.1.2015.

Sono, dunque, escluse dall'applicazione del regime di “split payment” le operazioni:

- per le quali è stata emessa fattura entro il 31.12.2014, ma la cui esigibilità dell'imposta si realizza nel corso del 2015;
- la cui esigibilità dell'imposta si è realizzata entro il 31.12.2014, ma la fatturazione è stata differita al 2015 per specifiche previsioni normative.

ADEMPIMENTI DEI FORNITORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di “split payment”:



- emettono la fattura a norma dell'art. 21 del DPR 633/72, esponendo l'IVA e con la dicitura "scissione dei pagamenti" o "Split Payment";
- non sono tenuti ad assolvere l'IVA (la quale sarà versata all'Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione destinataria dell'operazione);
- annotano le fatture nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, senza computare in sede di liquidazione periodica l'IVA indicata sulla fattura.

ESIGIBILITÀ DELL'IVA

L'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in regime di "split payment" diviene esigibile:

- al momento del pagamento dei corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione destinataria del bene o del servizio;
- fatta salva la possibilità, per l'ente pubblico, di optare per l'esigibilità anticipata dell'imposta al momento della ricezione della fattura.

versamento dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Pubbliche amministrazioni non soggetti passivi Iva

Il versamento dell'IVA dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni non soggetti passivi IVA è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione.

Pubbliche amministrazioni soggetti passivi iva

Le Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, per le quali sono in possesso di partita IVA:

- annotano le relative fatture nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
- computano l'IVA relativa alle suddette operazioni nella liquidazione periodica mensile o trimestrale di riferimento.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di omesso o tardivo versamento, le Pubbliche Amministrazioni sono soggette ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Le somme dovute sono riscosse mediante atto di recupero ai sensi dell'art. 1 co. 421 della L. 311/2004.

REGOLARIZZAZIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni che, con riferimento ad un'operazione in regime di "split payment", ricevono una fattura con applicazione dell'IVA in misura inferiore a quella dovuta, sono tenute a regolarizzare l'operazione ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.

Pertanto, se la Pubblica Amministrazione ha ricevuto una fattura irregolare, deve presentare, previo versamento dell'imposta, un documento integrativo relativo alla fatturazione dell'operazione:

- entro 30 giorni dalla registrazione della fattura ricevuta;
- all'ufficio competente nei suoi confronti

APPUNTAMENTI E SCADENZE

Lunedì, 02 marzo 2015

CU (Certificazione Unica) – Consegna al contribuente

Lunedì, 09 marzo 2015

CU (Certificazione Unica) – Invio all'Agenzia delle Entrate

Lunedì, 16 marzo 2015

IVA – Liquidazione periodica febbraio

IVA – Liquidazione periodica 4° trimestre

Dichiarazione IVA (Versamento saldo)

Tassa annuale di concessione governativa per bollatura e numerazione libri sociali

Mercoledì, 25 marzo 2015

Intrastat – Mensile febbraio

